

VERBALE DI ASSEMBLEA**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno otto novembre duemiladiciassette in Trieste alla Piazza del Sansovino n. 2, presso gli uffici della società ESATTO S.p.A. alle ore dodici e minuti quindici.

Innanzi a me LUCA GASPARE GRIMALDI, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Trieste, residente in Muggia (TS) con studio alla Via Dante Alighieri n. 21/A,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società per azioni "**ESATTO S.P.A.**", costituita in Italia, con sede in Trieste, Piazza Unità D'Italia n. 4, capitale sociale, interamente versato, Euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila virgola zero zero), titolare del numero 01051150322 di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Venezia Giulia, nonché del numero di iscrizione al R.E.A. 120743, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento Statuto in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017 e della Delibera Consiliare del Comune di Trieste n. 43 d.d. 3 ottobre 2017.

2. Varie ed Eventuali

E' PRESENTE

Andrea Polacco, nato a Trieste il giorno 8 giugno 1978, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Polacco, il quale, avendo personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

CONSTATATO

--- che questa assemblea è stata convocata ritualmente ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale;

- che è presente, l'intero capitale sociale nelle persone del Comune di Trieste, con sede in Trieste, Piazza Unità D'Italia n. 4, titolare di n. 12.000 azioni per un valore nominale di Euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona di Maurizio Bucci nato a Trieste il 17 luglio 1959 in qualità di Assessore Comunale con delega alla società partecipate in virtù della delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Trieste Roberto Dipiazza rilasciata in data 2 novembre 2017, che previo controllo di legittimità effettuato dal Presidente resta acquisita agli atti sociali;



Luca Gaspare Grimaldi
Notaio

Registrato a

Trieste

Il 05 dicembre 2017

al n. 10612 serie 1T

Euro 356,00

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:_____
- se medesimo Presidente;_____
 - il consigliere Pietro Colautti;_____
 - il consigliere Nicole Matteoni;_____
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:_____
- la Presidente Ave Chinetti;_____
 - il Sindaco Rodolfo Pobega;_____
 - il Sindaco Allegretto Giorgio,_____

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea anche ai sensi di Legge e di Statuto sociale essendo presente l'intero capitale sociale, ed apre la discussione sull'ordine del giorno._____

Prende la parola il Presidente che informa i presenti circa l'esigenza di adeguare lo statuto sociale in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017 e della Delibera Consiliare del Comune di Trieste n. 43 d.d. 3 ottobre 2017 prevedendo in particolare le modifiche degli articoli 4, 7, 14, 15, 16, 18 e 23 relative rispettivamente all'oggetto sociale, in relazione al fatturato, agli organi sociali, alla composizione dell'organo amministrativo, all'attribuzione di deleghe al Presidente del C.d.A., alla nomina del Vice Presidente, alla nomina del Direttore Generale, alla Revisione Legale._____

A questo punto il Presidente mi chiede di dare lettura delle modifiche proposte_____

Dopo ampio dibattito, l'assemblea della società per azioni "**ESATTO S.P.A.**" del giorno 8 (otto) novembre 2017 (duemiladiciassette):_____

- udita la relazione del Presidente;_____
- assunto il parere favorevole degli Amministratori e dei Sindaci presenti;_____
- con il voto favorevole dell'unico socio Comune di Trieste_____

DELIBERA

= I =

= di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale recante:
- l'adeguamento dello statuto sociale in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017 e della Delibera Consiliare del Comune di Trieste n. 43 d.d. 3 ottobre 2017 e conseguentemente di modificare i seguenti articoli 4, 7, 14, 15, 16, 18 e 23 dello Statuto Sociale come segue:_____

--- **"Art. 4 - Oggetto sociale"**_____

*La società ha per oggetto la produzione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché le attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta.*_____

La società ha, inoltre, per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di amministrazioni pubbliche regionali e locali in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. In ogni caso, almeno l'ottanta per cento (80%) del fatturato dovrà essere realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società, nell'ambito dell'oggetto sociale, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnico-scientifiche purché strettamente strumentali al conseguimento di finalità ricomprese nel precedente comma nonché assumere per il raggiungimento dei fini medesimi, partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società, precisandosi che l'eventuale svolgimento di attività finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non debba avvenire in via prevalente né nei confronti del pubblico, e comunque, venga svolta nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 ed ulteriori normative in materia.";

--- **"Art. 7 - Assemblea, Consiglio d'Amministrazione, Presidente**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore Legale o Società di Revisione.

Agli organi collegiali si applicano le regole sulla parità di genere di cui al DPR 30 novembre 2012 n. 251 in quanto compatibili.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

È fatto divieto, altresì, di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.";

--- **"Art. 14 - Organo Amministrativo**

La Società è amministrata, su conforme decisione dei soci, da un Amministratore Unico ovvero un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ove ricorrano le condizioni previste dall'art.11 c.3 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.. Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da

eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di competenza e professionalità tra persone che abbiano una esperienza complessiva di almeno un triennio in funzioni direzionali presso società private o pubbliche amministrazioni con attività di gestione finanziaria, o creditizia, o assicurativa, o comunque di gestione delle entrate, per dimensioni non significativamente inferiori a quelle affidate alla società, o comunque che abbiano svolto per almeno un quinquennio attività professionali che richiedano l'iscrizione negli albi professionali ordinistici in materie giuridico economiche o comunque dotate di una comprovata particolare e qualificata esperienza in materia finanziaria e creditizia, ovvero ancora che abbiano una esperienza almeno decennale di insegnamento a livello universitario in materie giuridiche o economiche.

Non possono comunque essere nominati amministratori coloro che si trovino in una situazione di incompatibilità fissata dalla legge per le società a partecipazione pubblica. La cessazione dall'ufficio degli amministratori e la loro sostituzione sono regolate a norma di legge e di Statuto.

L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza dalla carica e la conseguente sostituzione.

Qualora l'Organo di Amministrazione non adempia adeguatamente alle misure organizzative e gestionali, anche nei confronti dei soci pubblici, per la prevenzione della corruzione o il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, l'assemblea dei soci adotterà a carico degli amministratori adeguati provvedimenti anche sanzionatori ivi compresa la possibile revoca dalla carica di amministratore.";

--- "Art. 15 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e dello Statuto, sono riservate all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, o parte di esse, ad uno solo dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, salva

l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'amministrazione della società è soggetta al controllo del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 del codice civile.

Il conflitto di interesse degli amministratori è regolato a norma dell'art. 2391 del codice civile.";

--- "Art. 16 - Elezione del Presidente e del vice Presidente"

Il consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente e può eleggere anche un vice Presidente, la carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza dar luogo al riconoscimento di compensi aggiuntivi. Non si possono cumulare le cariche di Presidente, Vicepresidente e Direttore Generale, né due di queste.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, qualora nominato.";

--- "Art. 18 - Direttore generale"

Nel caso in cui l'amministrazione della Società sia attribuita ad un Amministratore Unico, i soci, con le maggioranze previste dall'articolo 12 del presente statuto, potranno procedere alla nomina di un direttore generale.

Nel caso in cui l'amministrazione della Società sia attribuita ad un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può nominare, con voto che rappresenti almeno i due terzi dei consiglieri (in caso di Consiglio di Amministrazione formato da tre membri) o i tre quinti dei consiglieri (in caso di Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri), un direttore generale anche tra i suoi membri, in tal caso il membro del CdA non deve detenere delle deleghe incompatibili con la carica di direttore generale né la carica di Presidente o VicePresidente come previsto all'art. 16.

In entrambi i casi, al momento della nomina, dovranno essere determinate le funzioni ed i poteri di rappresentanza esterna della società da attribuire al direttore generale ed il suo contratto dovrà avere come scadenza quella dell'insediamento del nuovo Organo Amministrativo. In ogni caso allo stesso spettano i più ampi poteri per la gestione e l'ordinaria amministrazione della Società.

L'Organo Amministrativo può attribuire ai singoli dirigenti la facoltà di impegnare la società anche all'esterno per singole funzioni o categorie di atti. Per perseguire i propri obiettivi di gestione la società, con autonoma e libera decisione può avvalersi, ove ritenuto molto conveniente, di strutture e servizi dei soci.";

--- "Art. 23 - Revisione legale"

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro."

= II =

= di conferire al consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per curare gli adempimenti derivanti da questo verbale ed eventuali rettifiche che si rendessero necessarie e/o utili in sede di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e minuti quaranta.

Il comparante mi richiede di allegare sotto la lettera "A" lo statuto sociale nella versione aggiornata come approvato dall'assemblea e dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.

Di questo atto scritto in parte a mano da me notaio ed in parte a macchina da persona di mia fiducia su quattro fogli di cui occupa quattordici facciate, ho dato lettura al comparante che trovandolo conforme a verità lo approva e lo sottoscrive alle dodici e minuti cinquanta.

F.to: Andrea Polacco

Luca Gaspare Grimaldi notaio (impronta del sigillo)

Allegato "A" al N. di Rep. 3783/2939

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

ESATTO Spa

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Sociale

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società per azioni denominata "ESATTO Spa". La Società è a esclusiva partecipazione pubblica.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Trieste, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituiti, trasferiti o soppressi uffici, filiali e agenzie.

Art. 3 - Durata della Società

La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto la produzione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei

tributi e delle altre entrate, nonché le attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta.

La società ha, inoltre, per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di amministrazioni pubbliche regionali e locali in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. In ogni caso, almeno l'ottanta per cento (80%) del fatturato dovrà essere realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società, nell'ambito dell'oggetto sociale, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnico-scientifiche purché strettamente strumentali al conseguimento di finalità ricomprese nel precedente comma nonché assumere per il raggiungimento dei fini medesimi, partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società, precisandosi che l'eventuale svolgimento di attività finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non debba avvenire in via prevalente né nei confronti del pubblico, e comunque, venga svolta nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 ed ulteriori normative in materia.

TITOLO II

Art. 5 - Capitale Sociale

Il Capitale della Società è di Euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila virgola zero zero), ed è diviso in 12.000 (dodicimila) azioni di settanta Euro ciascuna e deve essere interamente detenuto da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, secondo le regole del codice civile e le norme speciali.

Non si distribuiscano ai soci i titoli delle azioni. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci, e gli eventuali vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Art.6 - Diritto di prelazione

In caso di alienazione di azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione da esercitarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione fatta a mezzo di raccomandata. Tra più soci che

esercitino il diritto di prelazione la suddivisione avviene proporzionalmente al numero di azioni della società posseduta da ciascun socio.

TITOLO III

Organi della Società

Art. 7 - Assemblea, Consiglio d'Amministrazione, Presidente

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore Legale o Società di Revisione.

Agli organi collegiali si applicano le regole sulla parità di genere di cui al DPR 30 novembre 2012 n. 251 in quanto compatibili.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

È fatto divieto, altresì, di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, nei casi previsti dalla legislazione vigente; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale.

Art. 9 - Convocazione Assemblea

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita secondo le disposizioni di legge, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello Statuto sociale, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

È consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi

amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In questo caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori a seguito dell'ingresso di nuovi soci nella compagine societaria devono tempestivamente aggiornare i libri sociali.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

L'assemblea può tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. E' a tal fine necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario se nominato o il notaio verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi l'assemblea ritenere tenuta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

I soci aventi diritto di intervento possono farsi

rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 codice civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea nonché decidere le modalità di votazione.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, qualora nominato, o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con le maggioranze fissate dal Codice Civile.

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2369, quarto comma, del Codice Civile.

E' comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale qualora l'assemblea dovesse deliberare sui seguenti argomenti:

- mancata distribuzione degli utili;
- compensi agli Amministratori.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i due terzi del capitale sociale.

TITOLO IV

Amministrazione della società

Art. 14 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata, su conforme decisione dei soci, da un Amministratore Unico ovvero un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ove ricorrano le condizioni previste dall'art.11 c.3 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i..

Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico

oppure il Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di competenza e professionalità tra persone che abbiano una esperienza complessiva di almeno un triennio in funzioni direzionali presso società private o pubbliche amministrazioni con attività di gestione finanziaria, o creditizia, o assicurativa, o comunque di gestione delle entrate, per dimensioni non significativamente inferiori a quelle affidate alla società, o comunque che abbiano svolto per almeno un quinquennio attività professionali che richiedano l'iscrizione negli albi professionali ordinistici in materie giuridico economiche o comunque dotate di una comprovata particolare e qualificata esperienza in materia finanziaria e creditizia, ovvero ancora che abbiano una esperienza almeno decennale di insegnamento a livello universitario in materie giuridiche o economiche.

Non possono comunque essere nominati amministratori coloro che si trovino in una situazione di incompatibilità fissata dalla legge per le società a partecipazione pubblica. La cessazione dall'ufficio degli amministratori e la loro sostituzione sono regolate a norma di legge e di Statuto.

L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza dalla carica e la conseguente sostituzione.

Qualora l'Organo di Amministrazione non adempia adeguatamente alle misure organizzative e gestionali, anche nei confronti dei soci pubblici, per la prevenzione della corruzione o il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, l'assemblea dei soci adotterà a carico degli amministratori adeguati provvedimenti anche sanzionatori ivi compresa la possibile revoca dalla carica di amministratore.

TITOLO V

Organo Amministrativo

Art. 15 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e dello Statuto, sono riservate all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, o parte di esse, ad uno solo dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'amministrazione della società è soggetta al controllo del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 del codice

civile.

Il conflitto di interesse degli amministratori è regolato a norma dell'art. 2391 del codice civile.

Art. 16 - Elezione del Presidente e del vice Presidente

Il consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente e può eleggere anche un vice Presidente, la carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza dar luogo al riconoscimento di compensi aggiuntivi. Non si possono cumulare le cariche di Presidente, Vicepresidente e Direttore Generale, né due di queste.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, qualora nominato.

Art. 17 - Rappresentanza

Il potere di rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico e, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente al Presidente, la carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare luogo al riconoscimento di compensi aggiuntivi. Non si possono cumulare le cariche di Presidente, Vicepresidente e Direttore Generale, né due di queste.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, qualora nominato.

Art. 18 - Direttore generale

Nel caso in cui l'amministrazione della Società sia attribuita ad un Amministratore Unico, i soci, con le maggioranze previste dall'articolo 12 del presente statuto, potranno procedere alla nomina di un direttore generale.

Nel caso in cui l'amministrazione della Società sia attribuita ad un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può nominare, con voto che rappresenti almeno i due terzi dei consiglieri (in caso di Consiglio di Amministrazione formato da tre membri) o i tre quinti dei consiglieri (in caso di Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri), un direttore generale anche tra i suoi membri, in tal caso il membro del CdA non deve detenere delle deleghe incompatibili con la carica di direttore generale né la carica di Presidente o VicePresidente come previsto all'art. 16.

In entrambi i casi, al momento della nomina, dovranno essere determinate le funzioni ed i poteri di rappresentanza esterna della società da attribuire al direttore generale ed il suo contratto dovrà avere come scadenza quella dell'insediamento

del nuovo Organo Amministrativo. In ogni caso allo stesso spettano i più ampi poteri per la gestione e l'ordinaria amministrazione della Società.

L'Organo Amministrativo può attribuire ai singoli dirigenti la facoltà di impegnare la società anche all'esterno per singole funzioni o categorie di atti. Per perseguire i propri obiettivi di gestione la società, con autonoma e libera decisione può avvalersi, ove ritenuto molto conveniente, di strutture e servizi dei soci.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. In caso di suo impedimento dovrà provvedervi il Vicepresidente, qualora nominato.

La convocazione è fatta nella sede sociale in Trieste, nella sede amministrativa della società, o in altro luogo, purché sul territorio nazionale, con lettera raccomandata o a mezzo fax, contenente anche l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma o fax da spedire almeno due giorni prima.

Anche in difetto di tali formalità la convocazione è valida quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.

Art. 20 - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il verbale della riunione è sottoscritto dal presidente che ha presieduto la riunione stessa e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il consiglio si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato e dove devono trovarsi il Presidente ed il Segretario.

Art. 21 - Compensi

Quando l'Assemblea lo reputi opportuno con il quorum deliberativo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 12, può fissare un compenso per gli amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

TITOLO VI

Collegio sindacale e revisione legale

Art. 22 - Designazione

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, che ha i compiti e

doveri previsti dal Codice Civile, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo.

Art. 23 - Revisione legale

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

Bilancio e utili

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite a norma di legge, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea.

Art. 25- Destinazione degli utili

Fermo restando l'accantonamento di una somma non inferiore al 5% dell'utile netto di esercizio da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, gli utili vanno distribuiti tra i soci in proporzione delle loro quote azionarie.

Tuttavia l'assemblea che approva il bilancio potrà con le maggioranze stabilite dall'ultimo comma dell'art. 12, destinarlo in tutto o in parte per speciali riserve o accantonamenti.

TITOLO VIII

Scioglimento della società

Art. 26

Ove si determini in qualsiasi momento e per qualsiasi causa lo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri.

TITOLO IX

Disposizioni generali

Art. 27

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla società.

Art. 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. La società e i suoi organi amministrativi e di controllo debbono, inoltre, attenersi a quanto stabilito nei regolamenti adottati dal Comune di Trieste.



